



# **NORME PER L'USO, LA GESTIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI VEICOLI COMUNALI**

Approvato con deliberazione giunta n. 09 del 22 gennaio 2007



## **Sommario**

<b>Art.1</b>	<b>Oggetto e finalità del regolamento</b>
<b>Art.2</b>	Definizioni
<b>Art.3</b>	Ambito di applicazione
<b>Art.4</b>	Dotazione e struttura organizzativa
<b>Art.5</b>	Utilizzo dei mezzi
<b>Art.6</b>	Responsabilità
<b>Art.7</b>	Assegnatario veicoli
<b>Art.8</b>	Obblighi – Divieti
<b>Art.9</b>	Manutenzioni
<b>Art.10</b>	Pubblicità

### **Art.1**

#### **OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento comunale ha per oggetto la disciplina relativa all'uso ed alla gestione dei veicoli dell'Amministrazione comunale.
2. Il presente regolamento trova applicazione per la gestione dei veicoli di proprietà o in disponibilità dell'Ente intendendo per gestione tutte le fasi di consegna, utilizzo, manutenzione ordinaria e straordinaria.

### **Art.2**

#### **DEFINIZIONE**



Per “Assegnatario” s'intende il dipendente dell'Amministrazione comunale responsabile del veicolo.

Per “Consegnatario” s'intende il soggetto utilizzatore del veicolo.

### **Art.3**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il regolamento trova applicazione per tutti i veicoli definiti dal titolo III Capo I art.46 e seguenti del vigente Codice della Strada.

### **Art.4**

#### **DOTAZIONE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

1. I veicoli in proprietà dell'Ente sono registrati nell'Inventario dei beni mobili.
2. Su tutti i veicoli dovrà essere applicato in modo visibile lo stemma comunale.
3. Copia delle chiavi di tutti gli automezzi sono depositate presso il Servizio Tecnico.
4. Il Servizio Tecnico gestisce la dotazione dei veicoli che sono in proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione comunale.

### **Art.5**

#### **UTILIZZO DEI MEZZI**

1. I veicoli in dotazione o in proprietà dell'Ente potranno essere utilizzati, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico:
  - a) dal personale dipendente dell'Amministrazione;
  - b) dagli Amministratori per l'esclusivo adempimento dei compiti inerenti il proprio mandato;
  - c) da personale volontario e non delle Associazioni presenti sul territorio che operano per finalità di interesse pubblico in collaborazione con l'Amministrazione, previa stipula di apposita convenzione.
2. Tutti i veicoli potranno lasciare il luogo di ricovero ed essere quindi impiegati solo per le seguenti motivazioni:
  - a) per raggiungere il luogo di lavoro, per missioni, per esigenze di servizio;
  - b) per operazioni di rifornimento;
  - c) per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - d) per esigenze di ausilio alle varie funzioni delle associazioni autorizzate che operano anche nell'interesse dell'Ente.
3. Il Responsabile del Servizio Tecnico, con ordine scritto, potrà autorizzare l'utilizzo dei veicoli per usi non contemplati al comma 2.



4. Il Responsabile del Servizio Tecnico autorizza il personale addetto alla conduzione dei veicoli per l'espletamento delle mansioni ad esso attribuite. Per motivi strettamente operativi, nonché per mancanza di idoneo personale, è consentita, previa autorizzazione, la conduzione dei veicoli ad altro personale non dipendente dell'Amministrazione comunale.
5. Al personale dipendente è consentito l'utilizzo dei propri mezzi per esigenze di servizio solo previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.
6. Al personale volontario e non delle Associazioni, di cui al comma 1, lett. c) è acconsentito l'uso dei veicoli al di fuori del territorio comunale solo previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
7. La precedenza nell'utilizzo dei veicoli è assegnata al personale comunale dipendente.

## **Art.6**

### **RESPONSABILITA'**

1. I consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabili della perfetta conservazione e tenuta dei mezzi.
2. I consegnatari dei veicoli sono responsabili di qualsiasi violazione alle norme sulla circolazione stradale .
3. Nel caso di utilizzo dei veicoli da parte di personale non dipendente dell'Ente, l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di detto personale e di eventuali terzi. Il personale non dipendente potrà utilizzare i veicoli di proprietà comunale previa copertura assicurativa, e secondo quanto stabilito in convenzione fra le parti.

## **Art.7**

### **ASSEGNATARIO VEICOLI**

1. La responsabilità del veicolo viene attribuita per ciascun veicolo ad un Assegnatario nominato dalla Giunta comunale.
2. L'Assegnatario del veicolo:
  - a) provvede alla custodia del mezzo, stabilisce il luogo nel quale lo stesso deve essere riposto quando non viene utilizzato;
  - b) provvede alla consegna del veicolo al consegnatario, annota nel registro la consegna delle eventuali chiavi del veicolo con indicazione del giorno e dell'ora, richiedendo la firma dell'utilizzatore;



- c) vigila sulla tenuta dei documenti di circolazione, sulla regolarità e puntualità dei rifornimenti di carburante, sull'esposizione del certificato di assicurazione;
- d) cura la conservazione dei documenti e delle dotazioni di bordo;
- e) comunica al Responsabile del Servizio Tecnico ogni operazione di manutenzione o di riparazione da effettuarsi sul veicolo.

## **Art.8**

### **OBBLIGHI – DIVIETI**

- 1. E' fatto obbligo ai consegnatari dei veicoli di:
  - a) avere la massima cura nell'uso, nella custodia e nella conduzione dei mezzi; sarà addebitato al conduttore ogni danno che dovesse derivare dalla trascuratezza o irresponsabilità dell'uso del veicolo;
  - b) comunicare con congruo anticipo la necessità di utilizzo del veicolo;
  - c) per il personale esterno all'Amministrazione, annotare nell'apposito registro il ritiro e la consegna delle chiavi per l'utilizzo del mezzo;
  - d) riposizionare il mezzo nel luogo di abituale ricovero o stazionamento, salvo disposizione impartite dall'Assegnatario;
  - e) restituire le chiavi al Responsabile del Servizio Tecnico o depositando le stesse presso l'Ufficio Protocollo, previa compilazione di quanto indicato al punto c);
  - f) comunicare tempestivamente ogni guasto o incidente che abbia dato luogo ad un ricovero del veicolo presso un'officina, per un'immediata adozione dei provvedimenti conseguenti da parte del Responsabile del Servizio Tecnico.
- 3. E' fatto assoluto divieto ai consegnatari di:
  - a) trasportare persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con le esigenze di servizio;
  - b) abbandonare il mezzo senza le dovute cautele;
  - c) utilizzare il mezzo per usi personali.

## **Art.9**

### **MANUTENZIONI**

- 1. La manutenzione ordinaria e straordinaria è disposta dal Responsabile del Servizio Tecnico ed allo stesso è demandato il parere di congruità sui preventivi e fatture relativi a riparazioni o forniture di ricambi;



## **Art.10**

### **PUBBLICITA'**

1. Copia del presente regolamento verrà data ai Responsabili di ogni Servizio ed agli Assegnatari dei veicoli, con obbligo di renderne noto il contenuto a tutti i consegnatari dei veicoli.